



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO **"AMICI CASA DEL MANDORLO – O.D.V."**

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della Legge Quadro del volontariato n. 266/1991 e della Legge regionale del Volontariato n. 22/93, nonché delle disposizioni del Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117 (Codice del Terzo Settore e successive modifiche), l'Associazione denominata "Amici Casa del Mandorlo – O.D.V." Organizzazione di Volontariato, di seguito denominata l'Associazione, che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale e, più in particolare le finalità sotto espressamente indicate.

L'Associazione è un ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'uso della denominazione "Ente del Terzo Settore-ETS" acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione una volta che sarà iscritta al Registro Unico.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Vaprio d'Adda (MI), via F.lli Puecher n. 48 c/o Sala Maria Emma. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede, nell'ambito della stessa città, ovvero istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta essenzialmente a titolo gratuito. E' ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'Associazione dovrà registrarsi presso gli enti competenti, qualora ciò fosse obbligatorio e/o comunque opportuno al fine di un più agevole raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4 – Attività di interesse generale

L'Associazione Amici Casa del Mandorlo O.D.V. non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione in rispetto dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. n.117/2017 opera nell'ambito di quanto previsto alla **lettera u)** "beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione Amici Casa del Mandorlo O.D.V. opera in maniera specifica con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri associati a sostegno della "Fondazione Casa del Almendro" - Centro de ayuda familiar para al desarrollo infantil, con sede a Santa Cruz della

Sierra (Bolivia), Barrio Bolivar U.V. 87 MZ 23 Lote 2 – Fondatrice e Presidente sig.ra Cremonesi Teresa, che opera con un suo statuto depositato presso le Istituzioni Boliviane competenti in materia.

Articolo 4 bis – Attività diverse

Per perseguire gli scopi sociali di cui al precedente art. 4) l'Associazione in particolare si propone di:

- a) diffondere e pubblicizzare nel territorio nazionale i progetti e l'attività della Fundacion "Casa del Almendro";
- b) raccogliere contributi atti a sostenere tali progetti;
- c) organizzare e promuovere eventi, incontri con privati e con Istituzioni sia pubbliche che private, anche al fine di favorire la possibilità, per i volontari che fossero interessati a fornire il proprio aiuto ed esperienza, di recarsi in Bolivia presso la Fundacion "Casa del Almendro";
- d) svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti ed in particolare potrà collaborare con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, partecipare ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il migliore raggiungimento dei propri fini.

E' fatto comunque divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 comma 1, del Decreto Legislativo 04/12/1997 n.460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Articolo 5

Possono chiedere di essere ammessi come soci tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e che intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, mediante presentazione di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile il Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione deve obbligatoriamente contenere la dichiarazione di accettazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto e l'impegno a rispettare ogni loro previsione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che accoglie la relativa domanda.

I soci devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dal Presidente e/o da un suo delegato e possono essere:

-Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

-Soci Operativi

Sono Soci Operativi le persone fisiche la cui domanda di ammissione è stata accolta dal Consiglio Direttivo e che aderiscono all'Associazione prestando un'attività essenzialmente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del Codice del terzo Settore e versando una specifica quota annuale stabilita dall'Assemblea.



Soci Onorari

Soci Onorari le persone fisiche, nominate dal Consiglio Direttivo, che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

Soci Sostenitori o Promotori

Sono Soci Sostenitori tutte le persone la cui domanda di ammissione è stata accolta dal Consiglio Direttivo e che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimenti in denaro o in natura, senza la prestazione di alcuna attività personale.

Articolo 6

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci aderenti all'Associazione sono essenzialmente a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Le attività prestate dai soci aderenti all'Associazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o parasubordinato e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dietro presentazione di richiesta scritta al Presidente, il quale nel tempo di dieci giorni fisserà l'appuntamento per l'accesso e l'esame degli stessi.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

-Decesso;

-Mancato pagamento della quota sociale annuale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

-Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o al Presidente; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

-Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annuali stabilite dall'assemblea;

b) dai contributi volontari degli aderenti, di altre persone fisiche e/o organismi privati, di Enti ed Istituzioni pubbliche nonché da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e successioni;



c) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

d) dalle entrate derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- eventuali fondi di riserva;
- eventuali donazioni, lasciti o successioni, destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali beni acquistati dall'Associazione e/o comunque acquisiti.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili dell'Associazione dovranno essere interamente reimpiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono in alcun caso chiedere la divisione delle risorse e/o del patrimonio comune. In particolare, l'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017.

I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale potranno essere custoditi anche presso Istituti di credito, nelle forme usuali del conto corrente bancario e/o postale e di ogni forma di risparmio e non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti all'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) i Probiviri;
- d) Il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, è ammesso solo il rimborso delle spese documentate, a parere insindacabile del Consiglio Direttivo, il quale stabilisce altresì la misura e modalità del rimborso.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea svolge le funzioni indicate nell'art. 25, comma 1, del Codice del Terzo Settore ed ha il compito di:

- a) stabilire l'entità delle quote sociali annuali;
- b) approvare il bilancio annuale;
- c) approvare il programma dell'Associazione per l'anno successivo;
- d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- e) procedere all'eventuale nomina dei Proviviri;
- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa, nominando allo scopo il Liquidatore.

Si da atto che il Presidente dell'Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo, per il primo anno di vita dell'Associazione, sono stati eletti dai Soci Fondatori contestualmente all'approvazione dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Articolo 11

L'assemblea è convocata in via ordinaria presso la sede sociale o altrove purchè in un luogo idoneo e nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

Essa deve inoltre essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata preferibilmente mediante comunicazione scritta spedita agli associati o consegnata a mano almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione, ovvero, ove ciò non fosse possibile, mediante qualsiasi altra modalità equipollente (fax – telegramma – e-mail – comunicazione verbale) purchè idonea a rendere edotti gli associati della data della riunione e degli argomenti in discussione. Nella convocazione scritta dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci purchè in regola con il versamento della quota sociale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei partecipanti, qualunque sia il loro numero. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un socio, nominato dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia astenuti che dissenzienti o assenti.



CONSIGLIO DIRETTIVO – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3, e non superiore a 5, incluso il Presidente.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Più in particolare ed a fini esemplificativi, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) decidere sul trasferimento della sede sociale e sull'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie;
- b) decidere, con giudizio inappellabile e senza obbligo di motivazione, sulle domande di iscrizione;
- c) deliberare in ordine alla decadenza dalla qualità di socio per mancato versamento della quota sociale;
- d) deliberare l'espulsione del socio responsabile di comportamenti in contrasto con il presente Statuto e/o con i fini dell'Associazione, ovvero che rendano comunque non perseguibile il rapporto associativo;
- e) decidere i limiti e le modalità dei rimborsi spese;
- f) predisporre eventuali regolamenti necessari al miglior funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- g) eleggere nuovi membri in sostituzione di quelli venuti meno;
- h) gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- i) Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente nominato dall'Assemblea e nomina tra i suoi membri il Vice Presidente.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi decadono



automaticamente in caso di 3 assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio.
Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente, senza formalità, ogni qualvolta questi lo ritenga utile e/o necessario, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione ovvero presso qualsiasi altro luogo, purché idoneo allo scopo.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno due giorni prima della data prevista. La convocazione, anche se verbale, dovrà comprendere anche gli argomenti da discutere.

Handwritten signature in blue ink.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Articolo 19

Al presidente spetta il compito di tenere e aggiornare il Libro dei Soci ed il Libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di predisporre il bilancio dell'Associazione. Tali funzioni possono essere delegate ad altra persona di fiducia del Presidente, che opererà sotto il suo diretto controllo e responsabilità.

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.



In particolare compete al Presidente:

- indicare le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione: il bilancio annuale dovrà essere redatto in forma scritta, senza formalità o schema alcuno, purchè sia chiaro e facilmente comprensibile a tutti i soci che dovranno approvarlo in assemblea; esso dovrà contenere l'elencazione dei beni e/o contributi ricevuti e delle spese sostenute e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura da Amministrazioni, Enti e privati, al fine di raggiungere gli scopi dell'Associazione, ovvero sostenere i progetti della Fundacion "Casa del Almendro";
- effettuare i pagamenti necessari per la vita dell'Associazione ed i rimborsi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati; in particolare è in facoltà del Presidente affidare la gestione economica delle entrate e delle uscite dell'Associazione a persona di sua assoluta fiducia, da scegliersi comunque fra i soci dell'Associazione e sotto la sua personale responsabilità;
- aprire e/o chiudere conti correnti bancari o postali per la gestione delle risorse economiche dell'Associazione, ovvero individuare altre forme di investimento e risparmio, sempre nel rispetto delle finalità proprie dell'Associazione;
- tenere i Libri Sociali ovvero: -Libri Contabili; -Libro dei Soci; - Libro dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di 3, che dura in carica 3 anni, cui demandare la risoluzione, senza formalità, delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza e sono inappellabili.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

Gli Esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile.

SCIoglIMENTO

Articolo 23

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Liquidatore, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS di cui all'art. 45,

comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017, qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, verrà devoluto alla Fundacion "Casa del Almendro" ovvero ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il Liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nel caso in cui venga deliberato con le maggioranze previste dall'art. 13, consegnerà automaticamente al venir meno della Fundacion "Casa del Almendro", dandosi che in tal caso si verificherà l'impossibilità pratica di raggiungimento degli scopi dell'Associazione. In tale ipotesi, pertanto, verrà convocata in via straordinaria l'Assemblea dei Soci, che dovrà ratificare con Quorum rafforzato (75% degli associati) l'avvenuto scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione il Presidente è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni agli Enti preposti ed espletare ogni altra formalità necessaria.

NORMA FINALE

Articolo 24

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile delle leggi vigenti in tema di volontariato e Terzo Settore, con specifico riferimento alle norme tutte di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

* * *

Il Presidente

Vaprio d'Adda,

11/10/2023

Indice Modifiche segnalate da RUNTS in data 29 Settembre 2023, Codice pratica 958800

Statuto Registrato 23.10.2020	Modifiche effettuate nel Presente Statuto
ART 13	Rimossa riga "ed il parere favorevole del Consiglio Direttivo, in difetto del quale la delibera sarà nulla"
ART 14	Rimosso punto f) "esprimere il proprio parere, favorevole o contrario sulla proposta di scioglimento dell'Associazione e sulle proposte di modifica dello Statuto."
ART 16	Modificato Articolo, la nomina dei consiglieri spetta solo all'Assemblea.
ART 23	Rimossa la condizione di maggioranza non qualificata per ratifica scioglimento, inserito Quorum Rafforzato pari al 75% degli Associati.